



[ID\_VIP:7856] \_Risposta ad Integrazione documentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC  
pervenuta con nota Prot. 0011513 del 12/10/2023.

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**Direzione generale valutazioni ambientali (VA)**

VA@pec.mite.gov.it

**PNRR-PNIEC**

compniec@pec.mite.gov.it

**c.c. Comune di Altamura**

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

**Oggetto: ID\_VIP: 7856 - Osservazioni in riscontro al parere espresso dal Comune di Altamura giusta deliberazione del 13.04.2023 ad oggetto "Prop. di realizz. Impianto fotovoltaico di p.za nominale pari a 38,6074 MW in DC e di p.za in immissione pari a 34,684 MW in AC, da ubicare nella zona ind.le del comune di Altamura (BA), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili valutaz."**

In riferimento alle osservazioni del Comune di Altamura, pervenute con nota M.A.S.E. prot. 0061872 del 18.04.2023, pare opportuno preliminarmente evidenziare che le presenti controdeduzioni non sono state trasmesse in precedenza, considerato l'inadempimento dell'ente comunale che ha trasmesso la propria delibera dopo circa 7 mesi (a fronte dei 30 giorni previsti dalla normativa di settore per il deposito di eventuali osservazioni e/o rilascio di pareri da parte degli Enti interessati) e, dunque, ben oltre i termini di cui all'art. 24 del D.lgs. 152/2006.

Inoltre, poichè ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "[...] Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo", è chiaro che il parere rilasciato dal Comune di Altamura non possa essere ostativo all'espletamento della valutazione degli impatti ambientali da parte del Ministero in indirizzo.

Ciò posto, si contesta *in toto* quanto enunciato nelle osservazioni *de qua* e si espone quanto segue.

### **1. Osservazioni sul par. "Contrasto con le direttive europee in tema di impianti alimentati da fonti rinnovabili".**

Il Comune in parola ha basato il proprio parere negativo su una constatazione priva di pregio tecnico e normativo, dichiarando che "[...] le aree individuate dalla Green Italy Jesce srl per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non possono essere considerate idonee in quanto non rispettano nessuno dei criteri indicati dal D.Lgs. 199/2021", senza adeguata motivazione in tal senso.

In spregio a quanto erroneamente acclarato dall'Ente comunale, si evidenzia preliminarmente che il Progetto

è ubicato nella Zona Industriale D1 del Comune di Altamura (come da Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti), classificata come area idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

Inoltre, il progetto stesso si pone in netta armonia con le finalità e gli obiettivi specifici del PPTR riportati nello Scenario Strategico 4.4.1. "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" Parte 1.

In particolare, è destinato ad essere realizzato in area a destinazione industriale ed artigianale (D1) del comune di Altamura (BA) e non intercetta direttamente beni paesaggistici e/o ulteriori contesti tutelati dal P.P.T.R.. Pertanto, considerata la destinazione d'uso del terreno, non è assolutamente a rischio la produzione agricola che, invero, si concentra nelle zone d'uso agricolo, come espressamente delineate dalla normativa comunale.

A tal proposito si rileva, infatti, che il progetto è in linea con le linee guida 4.4.1 del P.P.T.R. che, alla pag. 8, propongono *"di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate"* così riducendo *"gli impatti sul paesaggio"*, prevenendo *"il dilagare ulteriore di impianti sul territorio"*.

La scelta di ubicare l'impianto fotovoltaico nella zona industriale, quindi, è chiaramente volta alla riduzione degli impatti sul paesaggio. Tale area, infatti, risulta per sua natura già compromessa da un punto di vista ambientale e paesaggistico, ed è evidente che il progetto sia conforme ai requisiti che dovrebbe avere un'area atta ad ospitare impianti FER, come previsto da normativa di settore.

Nonostante il progetto *de quo* si trovi in area idonea, pare opportuno ugualmente evidenziare che, come da normativa di settore, l'inidoneità dell'area non compromette affatto lo sviluppo e la realizzabilità dell'impianto in tali aree. Oltretutto, la procedura autorizzativa di impianti Fer non può prescindere da un bilanciamento tra l'inclusione del sito nell'area non idonea e l'interesse pubblico all'incremento delle rinnovabili.

A tal proposito è rilevante un riferimento al paragrafo 17 delle Linee Guida (D.M. 2010) secondo cui, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, *«le Regioni e le Province autonome possono procedere all' indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti in conformità a quanto previsto dalle stesse linee guida. Le aree non idonee determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»*. Dunque, secondo il Legislatore Nazionale *l'indicazione di siti non idonei serve semplicemente ad effettuare una "valutazione di primo livello" dell'area che, infatti, si limita essenzialmente a suggerire un "probabile esito negativo della procedura autorizzatoria", senza tuttavia creare preclusioni assolute che inibiscano l'accertamento in concreto che, pertanto, deve essere effettuato solo in sede autorizzativa.*

Inoltre, proprio l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 richiamato dall'Ente, stabilisce che *«[...] Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di*

*produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee».*

Considerato che l'inclusione di un sito tra le "aree inidonee" non rappresenta un impedimento assoluto per il deposito di un progetto, occorre porre in rilievo che il Ministero in indirizzo, in qualità di autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, è obbligato a verificare in concreto la compatibilità del progetto depositato con la necessità di tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 387/2003, nonché di tutta la normativa di settore. Il suddetto principio è stato altresì enunciato dalla Corte Costituzionale in molteplici sentenze, tra le quali, ex multis, le sent. n. 216 e 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019.

Ciò posto, si rileva che **il progetto proposto rientra nelle aree idonee sia ai sensi della normativa nazionale, di cui al D.Lgs. 199/2021 art. 20 comma 8, sia ai sensi della normativa regionale, di cui al par. 4.4.1. del P.P.T.R. Regione Puglia.**

## **2. Controdeduzioni sul par. "Contrasto con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC, 31.12.2019).**

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC, 31.12.2019), dispone che gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiedono impianti e infrastrutture che possono avere impatti ambientali. Se, per un verso, alcuni di tali impatti possono essere attenuati - ad esempio promuovendo la diffusione del fotovoltaico su superfici già costruite o comunque non idonee ad altri usi - per altro verso la stabilità del sistema energetico richiede anche, almeno per il medio termine, una serie di infrastrutture fisiche per la cui realizzazione occorrerà promuovere forme di dialogo e condivisione con i territori.

Ebbene, dal tenore letterale del PNIEC, si rileva che per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 è importante la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, "privilegiando" zone improduttive e favorendo le realizzazioni in aree artificiali. Tale prospettiva indirizza il produttore a scegliere le predette zone senza, tuttavia, obbligarlo in tal senso. Il solo fatto che il progetto in esame non sia collocato in quelle zone consigliate, non determina l'incompatibilità dello stesso con il PNIEC che, invero, persegue interessi ed obiettivi con preminente importanza rispetto a quelli legati al territorio.

## **3. Controdeduzioni sul par. "Difformità dal D.lgs. 387/2003 e dal D.M. 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".**

Sul punto si evidenzia, preliminarmente, che la qualificazione DOP del Pane di Altamura ed IGP della Lenticchia, non determinano *de plano* l'inidoneità dell'intero territorio altamurano all'installazione di impianti FER. Nel caso di specie si evidenzia, *in primis*, che il sito oggetto d'intervento è caratterizzato nel P.R.G. del Comune di Altamura come zona industriale.

Infatti, la predetta zona di ubicazione dell'impianto è costituita da un profilo altamente antropizzato, dato dalla presenza di una fitta rete infrastrutturale composta principalmente da Strade Provinciali, costeggiate da aziende e aree produttive. Gli elementi di naturalità originari,

pertanto, sono molto esigui soprattutto perché l'area è servita da una rete di strade provinciali, comunali e interpoderali che innervano il territorio agricolo e garantiscono i collegamenti intercomunali (è costeggiato dalle S.P. 41-S.P. 160 –S.P. 236)

E vi è di più. Il fondo agricolo in agro di Altamura (zona industriale), su cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, presenta depositi calcarei, poco profondi, con pietrosità superficiale moderata e tessitura da media a moderatamente fine. La superficie del fondo è lievemente ondulata, sede di lievi fenomeni carsici superficiali.

Per tali motivi, **il terreno rappresenta una messa a coltura scarsa** ed è utilizzato attualmente alla esclusiva coltivazione di cereali. Per ciò che riguarda eventuali interferenze con la produttività delle eccellenze agroalimentari locali, il prospettato cambio di destinazione d'uso del fondo agricolo da seminativo ad impianto fotovoltaico non avrà dirette o significative conseguenze sulla potenzialità produttiva, limitata dal tipo di terreno. Si evidenzia, inoltre, che i terreni non subiranno trattamenti fitosanitari per tutta la vita utile dell'impianto, ad oggi stimabile in almeno 20 anni, e ciò si tradurrà in un sicuro beneficio per il terreno e per le falde acquifere.

#### **4. Controdeduzioni sul par. "Difformità dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR".**

Il Comune ha superficialmente attribuito al P.P.T.R. un valore vincolante che non gli è proprio, con conseguente sia idoneità a "determinare" l'esito delle procedure autorizzative di impianti F.E.R. (C. di S. IV n. 5122/2017 e T.A.R. Bari II n. 529/2023 che ha già stigmatizzato lo *"irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo"*);

Inoltre, l'ente comunale ha omesso la valutazione delle caratteristiche principali del Progetto che è destinato ad essere realizzato in area a destinazione industriale ed artigianale (D1) e non intercetta direttamente beni paesaggistici e/o ulteriori contesti tutelati dal P.P.T.R..

Pertanto, considerata la destinazione d'uso del terreno, non è assolutamente a rischio la produzione agricola che, invero, si concentra nelle zone d'uso agricolo, come espressamente delineate dalla normativa comunale.

A tal proposito si rileva, infatti, che il progetto è in linea con le linee guida 4.4.1 del P.P.T.R. che, alla pag. 8, propongono *"di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate"* così riducendo **"gli impatti sul paesaggio"**, prevenendo *"il dilagare ulteriore di impianti sul territorio"* ed evitando *"problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive"*.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni, l'impianto è in linea con la scheda n.6 "Fossa Bradanica" del P.P.T.R. poiché non interessa aree occupate da uliveti, in sistemi colturali e particellari complessi e in aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione in quanto, quest'ultimi, rappresentano una piccolissima parte del territorio.

**5. Controdeduzioni sul par. “*Contrasto con la D.G.R. 23.10.2012 n. 2122 e D.D. del Servizio Ecologico 6 giugno 2014, n. 162 sugli impatti cumulativi*”.**

L’Ente comunale si è limitato a richiamare delle pronunce di settore, senza tuttavia indicare alcuna motivazione basata su ragionamento logico-giuridico di settore.

Nello specifico, “l’I.P.C. - del Progetto - è inferiore a 3” e le sue dimensioni verranno compensate grazie al progetto di opportune opere di mitigazione ampiamente acclarate nelle relative relazioni. Del resto, la normativa regionale in materia di I.P.C. è improntata al contenimento del consumo di suolo e, pertanto, vengono meno le stesse ragioni giustificative della sua applicazione al Progetto in esame che è destinato ad essere realizzato in area a destinazione D1-industriale ed artigianale.

**6. Controdeduzioni sul par. “*Contrasto con il Piano Regolatore Generale*”.**

A tal proposito si evidenzia la contraddittorietà delle affermazioni del Comune secondo cui “*L’area di intervento è classificata come zona D1 industriale e artigianale*”, senza avere contezza del fatto che l’impianto fotovoltaico è considerato un impianto industriale come da ultima pronuncia del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E.) del 31.08.2023, in risposta ad un pubblico interpello.

A tal proposito occorre effettuare premessi brevi cenni sull’art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevede anche che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al “*luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività*”, dove l’attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.

Il decreto ministeriale D.M. 19 febbraio 2007 specificando nelle premesse che «*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d’impatto ambientale*», ha chiaramente acclarato indirettamente che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW siano da ritenersi compresi nella categoria degli impianti industriali.

Anche l’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali nella risoluzione n. 32/E del 4° prile 2012, chiarisce che gli impianti di potenza di potenza superiore a 20 kW svolgono un’attività commerciale.

L’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, inoltre, specifica che «*Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale*». In via di conclusione l’impianto fotovoltaico ben si inquadra all’interno della zona D1 del Comune di Altamura, poiché è ampiamente rispettata la destinazione d’uso del terreno.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, risulta palese la reiezione del parere infondato del Comune di Altamura e, oltretutto, si chiede la conclusione con esito positivo della procedura di V.I.A. in itinere.



L'occasione è gradita per porre,  
Distinti Saluti.

La Società  
GREEN ITALY JESCE SRL  
**Green Italy Jesce s.r.l.**  
*L'Amministratore*